

N. TAR	2020 – 044
N. PROTOCOLLO	266396/RU del 31 luglio 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Restituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 248 del 31/7/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1140, della Commissione del 30 luglio 2020, che, a decorrere dal 1° agosto 2020, restituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni in oggetto.

Al riguardo, si fa presente che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso, a decorrere dal 6 giugno 2013, alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati con i codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91, ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:

Paese	Società	Codice addizionale Taric
Sri Lanka	Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka	B768
Sri Lanka	BSH Ventures (Private) Limited, No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka	B769
Sri Lanka	Samson Bikes (Pvt) Ltd, No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka	B770

Il dazio esteso a norma dell'art. 1 del Reg.to (UE) 2020/1140 è quindi riscosso anche sulle importazioni spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 875/2012 e all'articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 o registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE)

2019/1997 della Commissione, del 29 novembre 2019 (v. Tar 70 del 2/12/2019), ad eccezione di quelle prodotte dalle società sopra menzionate.

La registrazione delle importazioni, istituita a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione del 29 novembre 2019 è quindi interrotta.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1140 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.